



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 82 DEL 24-02-2014

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R.) MOLISE 2007/2013 – MISURA 2.1.4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/1992 E DEL REGOLAMENTO (CE) 1257/1992 - IMPEGNO "F": "RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER ALMENO VENTI ANNI"- CAMPAGNA 2014.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
PASQUALE SOCCIO

SERVIZIO SOSTEGNO AL REDDITO,
CONDIZIONALITA' E TERRITORIO
Il Direttore
SALVATORE CASALE

Campobasso, 24-02-2014

ALLEGATI	N. 0
----------	------

**IL DIRETTORE GENERALE
AUTORITA' DI GESTIONE DEL P.S.R. MOLISE**

VISTO il D.L. del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. del 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Molise del 21/07/97, n. 2868 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il secondo comma dell'art. 88 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, il quale stabilisce che Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1 gennaio 2014;

VISTO il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sopra citato, con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) nn. 363/2009 del 4 maggio 2009 e 482/2009 dell'8 giugno 2009, nonché dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 del 14 luglio 2011;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che detta disposizioni in merito alle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale di cui al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Molise relativo al periodo di programmazione 2007-2013, di cui alla C(2012) 9743 final del 18 dicembre 2012 della Commissione Europea;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 02/03/2012, n. 53, che definisce gli impegni di condizionalità applicabili a livello territoriale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 29/06/2010, n. 534, con la quale sono indicate, tra l'altro, le procedure di attuazione del regime di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 – Misura 2.1.4 – Impegno “F”;

VISTA la Circolare prot. n. UMU/2014.275 dell'11 febbraio 2014, con la quale AGEA ha emanato le istruzioni operative per la presentazione delle domande inerenti le misure a superficie, tra cui la Misura 2.1.4;

RICHIAMATO l'articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del P.S.R.;

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-

2013 rientrano la predisposizione e l'emanazione dei bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;

CONSIDERATO che non ancora giungono a scadenza gli impegni pluriennali assunti da aziende agricole molisane relativamente all'Impegno "F" – "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per almeno venti anni" - ex Reg. (CEE) n. 2078/1992 e Reg. (CE) n. 1257/1999;

CONSIDERATO, altresì, che tali impegni, per il periodo di programmazione 2007/2013, afferiscono alla Misura 2.1.4 del regolamento (CE) n. 1968/2005;

CONSIDERATO, infine, che le aziende agricole interessate al sostegno di che trattasi, sono tenuti alla presentazione di una domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni agroambientali o di imboschimento assunti;

ATTESO che con Circolare prot. n. DRSU.2011.184 del 19/01/2011 AGEA ha raccomandato l'inserimento in tutti gli atti adottati in materia di Sviluppo Rurale della "clausola compromissoria" in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 4/12/2008 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

RITENUTO necessario definire modalità e termini di presentazione delle suddette domande, al fine di consentirne l'inoltro da parte degli imprenditori agricoli interessati per l'annualità 2013;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire alla data del **25 febbraio 2014** l'apertura dei termini di presentazione, per l'annualità 2014, delle domande di pagamento per la conferma degli impegni agroambientali ancora in essere di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 2078/1992 e 1257/1992 - Impegno "F": "Ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno venti anni";
3. di definire modalità e scadenze relativamente all'inoltro delle domande di cui al punto 2, così come di seguito riportato:
 - le domande di pagamento di cui al punto 2., regolarmente compilate in ogni parte, devono essere presentate entro e non oltre il **9 giugno 2014**;
 - entro e non oltre il medesimo termine del **9 giugno 2014** vanno presentate anche le eventuali domande di modifica di cui agli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009;
 - le domande, sia di pagamento che di modifica, presentate successivamente al **9 giugno 2014** saranno considerate irricevibili, a meno di un'eventuale variazione del termine di scadenza determinatasi a seguito a successivi provvedimenti emanati da AGEA;
 - le eventuali domande di revoca parziale di cui all'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco; oltre il suddetto termine le domande di revoca saranno considerate irricevibili; ai fini della ricevibilità della domanda, la data di presentazione corrisponde a quella di rilascio informatico della domanda stessa sul portale SIAN;
 - per la presentazione delle suddette domande gli imprenditori devono utilizzare

unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA (Centri Assistenza Tecnica) autorizzati. Questi ultimi, con il rilascio informatico della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo elettronico del richiedente a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti;

4. di stabilire che:

- nei casi previsti dalla normativa vigente in materia le comunicazioni e/o le notifiche di provvedimenti saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata. Per tale fine ciascun beneficiario dovrà riportare in domanda e nel proprio fascicolo aziendale l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale desidera ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti la propria istanza;

- i procedimenti amministrativi avviati con la presentazione delle domande di pagamento di che trattasi sono soggetti all'applicazione della clausola compromissoria di cui al successivo punto 6.;

5. di dare atto che la dotazione di risorse pubbliche necessaria a copertura finanziaria delle erogazioni conseguenti alle domande di pagamento di che trattasi sono espressamente previste dal Piano Finanziario del P.S.R. Molise 2007-2013 e coerenti con i flussi finanziari individuati dalle procedure elaborate dall'Organismo Pagatore AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura);

6. ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento presentate ai sensi del presente atto può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando la procedura disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati;

7. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;

8. di demandare alla Struttura regionale competente per l'attuazione della misura 2.1.4. del P.S.R. Molise 2007-13, individuata con la nota direttoriale n. 15478 del 10 marzo 2010, gli adempimenti necessari ai fini della predisposizione del Portale SIAN per l'inoltro informatico delle domande di cui ai precedenti punti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURM e nella pagina Web della Regione.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82